

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: CORTE DI APPELLO DI ROMA – SEZ. LAVORO – R. G. 1541/2023 RICORSO PROMOSSO DA UN DIPENDENTE AVVERSO LA SENTENZA N. 4991/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA –SEZ. LAVORO, FAVOREVOLE ALL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI – ADDOLORATA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONTESTUALE AZIONE DI RECUPERO DELLE SOMME LIQUIDATE NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL’AVV. FRANCESCA ROSSI. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO DI €. 4. 573,92 (COMPENSIVO DI SPESE GENERALI, C.A.P. IVA ESENTE REGIME FORFETARIO). (FASC. LO N. 6950).</p>	
Proposta di delibera: 1826/23 del: 06/10/2023	
L’Estensore: LONGO GIAN LUCA	Data 06/10/2023
Il Responsabile del Procedimento: LONGO GIAN LUCA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: I Costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti economici ivi indicati e sono ricompresi nel budget dell’esercizio corrente.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

II RESPONSABILE DELLA U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001 art. 7, comma 6, recante i presupposti, i criteri e le modalità operative dell'affidamento di incarichi individuali esterni di natura occasionale;
- VISTA** la Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante " Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- VISTO** l'art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di "servizi legali di patrocinio e connessi";
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.2018, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale prescrive che nei provvedimenti i dati identificativi dell'interessato vengano assoggettati a pseudonimizzazione o minimizzazione;
- VISTA** la Deliberazione dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata n. 01/DG del 2 marzo 2021 con la quale si è preso atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 Febbraio 2021 e del conseguente insediamento del Direttore Generale;
- VISTA** la Deliberazione n. 289/DG del 9 Giugno 2021 con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Responsabile della UOSD Attività Amministrativa Legale;
- PREMESSO** che:
- in data 11.10.2018 il Dirigente responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata, portava a conoscenza del Nucleo Speciale anticorruzione della Guardia di Finanza una situazione di potenziale incompatibilità, nonché un sospetto esercizio di attività extra istituzionale non autorizzata in capo ad un dipendente dell'Azienda medesima, e, in tale sede, il suddetto Dirigente depositava la documentazione acquisita a comprova di quanto dichiarato a verbale;
 - a seguito della segnalazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato per la Funzione Pubblica delegava pertinenti accertamenti nei confronti del dipendente, che venivano svolti dalla Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Anticorruzione;
 - la Guardia di Finanza trasmetteva all'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata, all'esito delle verifiche e accertamenti, una Relazione con relativi allegati – acquisita agli atti in data 23.7.2020 con Protocollo n. 27140 – comprovante lo svolgimento da parte del dipendente di attività lavorativa a favore di alcune società – senza autorizzazione – per il periodo 2015 – 2018;

- con lettera di contestazione Prot. n. 28507 del 3.08. 2020, veniva avviato iter procedimentale disciplinare nei confronti del dipendente per lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa resa in favore di alcune società – senza autorizzazione – per il periodo 2015 – 2018;
- l'UPD, all'esito dell'attività procedimentale, sulla scorta delle risultanze istruttorie, con nota del 4.12.2020 Protocollo n. 45315, comunicava al dipendente la relativa sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 11 (undici) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del CCNL 21.5.2018;
- successivamente l'Amministrazione avviava l'iter procedimentale per il recupero di quanto percepito dal dipendente per l'attività dallo stesso svolta;

DATO ATTO

che:

- in data 6.6.2022 veniva notificato presso questa Azienda da parte del legale del dipendente un Ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Roma – Sez. Lavoro – affinché il Giudice adito, in accoglimento del ricorso, *“contrariis rejectis”* voglia: *“ in via principale annullare il verbale / provvedimento 3.12.2020, comunicato il 4.12.2020, con il quale è stata irrogata al dipendente la sanzione disciplinare ..., condannare la resistente al pagamento degli emolumenti stipendiali non corrisposti al ricorrente in ragione della illegittima sospensione dal servizio, nonché alla restituzione della somma di €. 4.840,00 illegittimamente percepita dalla predetta azienda ospedaliera e relativa ai compensi versati dalle suddette aziende al ricorrente; in via subordinata in caso di legittimità di uno o più degli incarichi svolti dal ricorrente..... rideterminare la sanzione irrogata in altra di minore gravità tra quelle previste dal CCNL Comparto Sanità, ...”*
- l'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata si costituiva nel giudizio NRG 11868/2022 per il tramite dell'Avv. Francesca Rossi del foro di Roma, giusta Deliberazione DG n. 818 del 22.09.2022;

SPECIFICATO

che:

- il Tribunale Civile di Roma – Sez. Lavoro – all'esito del giudizio di prime cure, con Sentenza n. 4991/2023 rigettava il ricorso, dichiarava il provvedimento disciplinare contestato legittimo, condannava parte ricorrente alla restituzione delle somme accertate come indebitamente percepite, ed infine condannava la suddetta parte al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 4.500,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
- l'Azienda Ospedaliera per il tramite dell'Avv. Francesca Rossi provvedeva ad inoltrare alla parte soccombente apposita diffida e messa in mora per il pagamento delle spese processuali liquidate nella citata Sentenza n. 4991/2023;
- ad oggi, non risulta effettuato da parte del dipendente il pagamento delle spese processuali liquidate in €. 4.500,00, oltre oneri;

PRESO ATTO

che:

- l'avv. Francesca Rossi con nota del 8.09.2023, acquisita agli atti in data 11.09.23 con Protocollo n. 29545, ha trasmesso il Ricorso in appello avverso la Sentenza n. 4991/2023 emessa dal Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, proposto dal legale del dipendente;
- il Giudice della Corte di Appello di Roma – Sez. Lavoro- ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 27.06.2024;

- CONSIDERATO** opportuno costituirsi, a tutela degli interessi dell’Azienda Ospedaliera, innanzi alla Corte di Appello di Roma – Sez. Lavoro nel giudizio promosso con Ricorso in appello n.r.g. 1541/2023 al fine di conservare gli effetti della Sentenza di primo grado favorevoli all’Amministrazione ;
- TENUTO CONTO** che ai sensi dell’art. 282 c.p.c. la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti;
- RITENUTO** altresì necessario procedere al recupero coattivo delle spese processuali liquidate nella sentenza citata n. 4991/2023 emessa dal Tribunale Civile di Roma – Sez. Lavoro;
- VISTA** la Deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l’assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di legali esterni annoverati nell’elenco aziendale;
- RITENUTO** opportuno:
- confermare l’Avv. Francesca Rossi del Foro di Roma, quale difensore dell’Azienda nel giudizio di appello contraddistinto con N.R.G. 1541/2023, in quanto il suddetto legale è già a conoscenza di tutti gli aspetti normativi e giurisprudenziali attinenti alla materia oggetto del contenzioso, nonché, al fine di conservare l’unicità della linea difensiva tra il precedente giudizio di primo grado e il nuovo, autorizzandolo a compiere tutti gli atti idonei a tutelare l’Azienda Ospedaliera, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, Via Valadier n. 52;
 - di nominare al contempo l’Avv. Francesca Rossi, quale difensore dell’Azienda nel giudizio di esecuzione da proporre nei confronti della parte soccombente per il recupero di quanto dovuto in forza della Sentenza di condanna n. 4991/2023 emessa dal Tribunale Civile di Roma – Sez. Lavoro;
- DATO ATTO** che sono stati concordati con il suddetto legale due preventivi di massima, modulati secondo i valori medi dei parametri forensi ex D.M. n. 55/2014 s.m.i. :
- il primo relativo al giudizio di appello – Valore della causa: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 (Fase di studio; Fase introduttiva; Fase istruttoria; Fase decisionale) e sul quale è stata applicata una riduzione del 50%, in un’ottica generale di contenimento della spesa pubblica per un importo di €. 2.904,50 oltre (Spese generali; Cassa Avvocati; Iva esente per regime forfettario);
 - il secondo relativo al procedimento esecutivo per il recupero delle somme di cui alla citata sentenza n. 4991/2023 emessa dal Tribunale di Roma – Sez. Lavoro: Valore causa: da €. 5.201 a €. 26.000 (preetto – proc. Esecutivo presso terzi) per un importo di €. 819,50 oltre (Spese generali; Cassa Avvocati; Iva esente per regime forfettario; spese contributo unificato);

TENUTO CONTO che l'onere derivante dal presente provvedimento, di complessivi €. 4. 573,92 (3.473,79 appello + 1.100,13 proc. Esec.) trova riferimento sul conto 509030201, "Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti":

- per €. 3.473,79 (onorari €. 2.904,50 + Spese gen. €. 435,68 + Cassa avvocati €. 133,61; Iva esente regime forfetario) dell' Esercizio 2024;
- per €. 1.100,13 (onorari €. 819,50 + Spese generali €. 122,93 + Cassa avvocati €. 37,70 + Contributo unificato €. 120,00) sull' aut. n. 15 , sub - aut n. 74 dell' Esercizio 2023;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di autorizzare la costituzione formale dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Roma – Sez. Lavoro – R.G. 1541/2023, promosso con Ricorso da un dipendente avverso la Sentenza n. 4991/2023 emessa dal Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, favorevole all'Amministrazione;
- di autorizzare l'avvio dell'azione esecutiva da proporre nei confronti della parte soccombente per il recupero delle spese processuali liquidate in €. 4.500,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa in forza della Sentenza di condanna n. 4991/2023 emessa dal Tribunale Civile di Roma – Sez. Lavoro;
- di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda per i giudizi di cui ai punti precedenti, all'Avv. Francesca Rossi del Foro di Roma – conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, Via Valadier n. 52 ;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato, nella somma complessiva di **€. 4. 573,92** (3.473,79 appello + 1.100,13 proc. Esec.) trova riferimento sul conto 509030201, "Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti" :
 - per €. 3.473,79 (onorari €. 2.904,50 + Spese gen. €. 435,68 + Cassa avvocati €. 133,61; Iva esente regime forfetario) sull' Esercizio 2024;
 - per €. 1.100,13 (onorari €. 819,50 + Spese generali €. 122,93 + Cassa avvocati €. 37,70 + Contributo unificato €. 120,00) sull' aut. n. 15 , sub - aut n. 74 dell' Esercizio 2023;

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on –line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L. R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L. R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.